

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELL' ATTIVITA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Tra:

- l'ing. Sebastiano Cacciaguerra, nato ad Augusta il 04/11/1956, Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia, il quale agisce in nome, per conto ed interesse della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che rappresenta, domiciliato per la carica in Trieste, Via Carducci, n.6, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione della Giunta regionale

e

- il dott. TONEATTO ALBERTO, nato a Udine il 15/05/1976 e residente a Pasiàn di Prato (UD), Via Asti n. 3, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "U.C.I.T. S.r.l." con sede a Udine, Via Pradamano, n.2, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Udine al n. 02431160304, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Società stessa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1— OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Regione Friuli Venezia Giulia affida alla Società UCIT SRL l'effettuazione del servizio di controllo e dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della L. n° 10 del 9 gennaio 1991, e successivi decreti attuativi, del D.Lgs. n° 192/05 e del D.Lgs. n° 152/06.

Gli impianti oggetto del servizio sono quelli definiti dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. n° 412 del 26 agosto 1993, nonché dal D.Lgs. n° 192 del 12 agosto 2005, e secondo le specificazioni del D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006, posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia

La Società erogherà il servizio strumentale in questione in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del DL n. 223/06. La Società, per effetto della presente convenzione e per tutta la sua durata, si assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, sollevando la Regione da qualsiasi danno che potrebbe eventualmente derivare alla stessa e/o a terzi in relazione alla gestione dei servizi affidati, siano essi esercitati direttamente o tramite subaffidatari.

Per tutta la durata della presente convenzione, la Società non potrà inderogabilmente svolgere le funzioni di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del contratto medesimo, né avvalersi a qualsiasi titolo per le proprie finalità di soggetti terzi che rivestano tali ruoli.

ART. 2 — CONTENUTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Società assume il servizio affidato di cui all'art. 1 a proprio rischio, in piena autonomia di mezzi e gestionale, provvedendo a tal scopo ad effettuare, tra l'altro:

- l'esecuzione delle verifiche tecniche periodiche agli impianti termici in base al Regolamento approvato dalla Giunta regionale ed alle normative e disposizioni tecniche applicabili in materia e, nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, in base ai Regolamenti provinciali in vigore;
- la costituzione e la gestione del Catasto degli impianti termici oggetto del servizio, con l'aggiornamento costante del relativo archivio informatico contenente i dati identificativi degli stessi, unitamente agli estremi ed ai risultati dei controlli effettuati e delle comunicazioni di legge da parte di utenti, installatori e manutentori; si precisa che tale Catasto sarà sempre a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia e rimarrà comunque di sua esclusiva proprietà;
- la gestione organizzativa dell'attività (calendarizzazione delle visite, spedizione avvisi agli utenti, rapporti contrattuali con tecnici-verificatori e fornitori esterni, collaborazione con Insiel spa per l'aggiornamento e lo sviluppo del sito web dedicato e dei software gestionali, etc.);
- la gestione amministrativa e contabile dell'attività (redazione rendiconti, recupero crediti, contenzioso legale, predisposizione verbali di accertamento, etc.);
- le attività di comunicazione (nei confronti di cittadini, amministratori locali, manutentori, associazioni di categoria, Comitato di Consulenza e Garanzia, altri Enti Pubblici o soggetti istituzionali, etc.) volte a fornire informazioni specifiche o a supportare in generale iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza degli impianti e del risparmio energetico, preventivamente concordate con la Regione.

La Società non potrà effettuare altre attività che non siano specificamente finalizzate o funzionali ai servizi affidati.

ART. 3 — DURATA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento del servizio ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

La presente convenzione è eventualmente rinnovabile alla scadenza, previa rinegoziazione del rapporto fra le parti.

La presente convenzione sostituisce il contratto di servizio per l'effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici nel territorio della ex Provincia di Gorizia stipulato da Regione Friuli Venezia Giulia e UCIT in data 16 ottobre 2017.

ART. 4 — RISCOSSIONE E GESTIONE CONTRIBUTI

Le tariffe ed i contributi posti a carico degli utenti ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del DPR 74/2013 vengono riscossi dalla Società nella misura e con le modalità definite dalla Giunta regionale. Trattenuti i costi per l'espletamento del servizio, La Società versa la quota relativa al programma gestionale su apposito capitolo regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

La Società non potrà effettuare alcuna cessione o delegazione dei crediti derivanti dall'espletamento del servizio, fatta eccezione per quanto disposto in merito dalle leggi vigenti.

ART. 5 — LIVELLI E STANDARD DI SERVIZIO

La Società dovrà assicurare un livello di servizio minimo corrispondente alla verifica annuale di almeno il 3% degli impianti presenti nel territorio di competenza, come risultanti dal corrispondente Catasto informatico aggiornato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

Nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione la Società si uniformerà sempre a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, impegnandosi in particolare al mantenimento dei seguenti obiettivi e standard:

- dovranno esser sempre garantite continuità, uniformità, omogeneità e regolarità del servizio su tutto il territorio di competenza regionale;
- le attività affidate dovranno esser sempre gestite secondo i principi di massima imparzialità, trasparenza e pubblicità nei confronti dei cittadini-utenti destinatari del servizio;
- le attività affidate dovranno esser effettuate nel continuo rispetto delle vigenti disposizioni di legge e con costante riferimento alle migliori norme tecniche applicabili;
- il servizio dovrà essere immediatamente adeguato alle ulteriori normative eventualmente supervenienti;
- dovrà esser sempre assicurato massimo standard qualitativo possibile, in particolare per gli aspetti attinenti alla sicurezza degli utenti;
- dovranno essere impiegate attrezzature e beni strumentali tecnologicamente idonei allo svolgimento dell'attività secondo gli standard vigenti.

ART. 6 — PERSONALE IMPIEGATO DALLA SOCIETA

Per l'espletamento dei compiti affidati, compatibilmente con i disposti di legge in materia di assunzioni di personale nelle società a partecipazione pubblica, con la presente convenzione, la Società dovrà impiegare personale, dipendente e/o incaricato, qualificato e numericamente adeguato agli standard di servizio da garantire, nonché, in particolare per i verificatori degli impianti, in possesso dei requisiti tecnico-professionali fissati dalla legge.

Nei confronti di tale personale la Società assumerà tutti gli obblighi e le responsabilità imposte dalla legge in materia di lavoro, e si farà carico direttamente della sua pertinente formazione professionale.

Alla Società spetta l'onere di garantire un'adeguata copertura assicurativa e previdenziale ai lavoratori preposti al servizio, la cui consistenza potrà, oltre agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di contrattazione collettiva, anche essere concordata tra le parti.

Tutto il personale a contatto con l'utenza, sia per le attività di front office che per l'esecuzione delle verifiche tecniche agli impianti, dovrà indossare in modo ben visibile un idoneo distintivo di riconoscimento recante la foto e il nome e cognome dell'addetto e l'indicazione "UCIT s r l Società di controllo degli impianti termici", ovvero un distintivo di altra natura purché concordata fra le parti.

La Società si impegna a far osservare al personale impiegato nel servizio precise norme comportamentali a tutela sia dei cittadini-utenti destinatari dell'attività di controllo che dell'immagine della Regione Friuli Venezia Giulia, titolare della relativa competenza istituzionale.

La Regione Friuli Venezia Giulia dà atto che il personale dipendente e/o incaricato dalla Società per lo svolgimento di compiti connessi alle attività affidate con la presente convenzione svolge funzioni a tutti gli effetti equivalenti a quelle di incaricato di pubblico servizio, in particolare per quanto concerne la redazione dei verbali di accertamento e la contestazione delle irregolarità rilevate.

ART. 7 — ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA

Con riferimento alle attività ed ai servizi affidati con il presente atto, la Società si assume inoltre gli ulteriori obblighi di:

- conformare la propria attività alle vigenti disposizioni di legge sulla privacy e la sicurezza dei dati personali;
- sviluppare tutte le iniziative volte a garantire la massima informazione ai cittadini-utenti destinatari del servizio stesso in merito alle modalità di gestione, a indirizzi e riferimenti, alle disposizioni legislative e a quant'altro necessario a ridurre al minimo gli eventuali disagi a carico della cittadinanza;
- rispettare i Regolamenti che la Regione Friuli Venezia Giulia adotterà per lo svolgimento del servizio nonché ogni altra indicazione che la Regione vorrà impartire in merito;
- adempiere direttamente alle disposizioni dell'art. 9 del DPR 74/2013, nonché ad ogni altro obbligo posto per legge a capo all'Amministrazione affidante;
- intraprendere, nell'organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, tutte le possibili iniziative finalizzate al raggiungimento della maggior economicità del servizio erogato, ferma restando la connotazione qualitativa generale dello stesso.

ART. 8 — AFFIDAMENTI A TERZI

La Società potrà avvalersi di terzi per l'erogazione del servizio di cui al presente atto solo per l'esecuzione in outsourcing di alcune specifiche particolari attività, rimanendo vietato in generale il subaffidamento del servizio stesso e cioè il trasferimento a terzi, estranei al presente contratto, di una prestazione avente lo stesso contenuto economico-giuridico del negozio principale.

Anche a seguito di affidamento a terzi di singole attività, la Società dovrà ugualmente garantire il rigoroso rispetto delle disposizioni e degli obblighi assunti con la presente convenzione, rimanendo comunque unica responsabile per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.

ART. 9 — COPERTURA ASSICURATIVA

Per l'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, la Società dovrà stipulare idonea polizza assicurativa quale copertura per responsabilità civile verso terzi per un massimale di euro cinquemilioni (5.000.000/00) per ogni eventualità che dovesse derivare a terzi dall'attività affidata con il presente atto.

La Regione Friuli Venezia Giulia prende atto che la polizza prevede una copertura per la responsabilità civile verso terzi per i danni materiali e diretti provocati durante l'espletamento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso gli addetti al servizio.

La copertura degli eventuali danni che possano insorgere a seguito della gestione affidata ha validità anche dopo la scadenza della presente convenzione.

ART. 10 — IMPEGNI A CARICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli Venezia Giulia si obbliga a non affidare ad altri soggetti attività rientranti, anche in parte, fra quelle oggetto della presente convenzione né a svolgerla direttamente.

La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna altresì ad agevolare il miglior espletamento del servizio da parte della Società adottando tutti i provvedimenti necessari in tal senso (es. collegamento all'anagrafe ed ad altre banche dati a disposizione dello stesso) e curando tutti gli adempimenti connessi ai propri compiti istituzionali nel minor tempo possibile.

ART. 11— SANZIONI

La Società provvede all'emissione del verbale di accertamento e contestazione (ex art. 13 e 14 della L. 689/81) nell'ipotesi di irregolarità riscontrate in sede di verifica tecnica degli impianti.

La Società provvede anche alla notifica del verbale al trasgressore e alla redazione del rapporto alla Regione Friuli Venezia Giulia ex art. 17 della L. 689/81.

La Regione Friuli Venezia Giulia provvederà all'emissione dell'Ordinanza Ingiunzione o di archiviazione e sarà responsabile dell'eventuale contenzioso e del recupero delle sanzioni.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative eventualmente così comminate rimarranno di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia che si riserva la facoltà di valutare la possibilità di finanziare con tali somme attività specifiche poste in essere della Società o l'acquisto di attrezzatura, purchè attinenti e funzionali alle finalità generali dei servizi ad essa affidati con il presente atto.

ART. 12 — MONITORAGGIO DEL SERVIZIO AFFIDATO

La Società è obbligata a garantire un livello di informazioni adeguato e coerente con l'obbligo di rendicontazione nei confronti dei Soci affidatari dei servizi oggetto del presente atto. Predisporre ogni altra necessaria ed idonea documentazione tecnica e/o amministrativa relativa al servizio in oggetto a semplice richiesta della Regione Friuli Venezia Giulia.

Comunicare tempestivamente alla stessa ad ogni variazione, nominativi e curricula del personale dipendente e/o incaricato per lo svolgimento del servizio affidato.

La Regione Friuli Venezia Giulia si riserva il diritto di verificare, anche con altre modalità, il rispetto delle pattuizioni di cui alla presente convenzione.

ART.13 — PENALI

Nel caso del mancato rispetto delle pattuizioni di cui alla presente convenzione per cause attribuibili alla Società, a carico della stessa sono previste le seguenti penali:

- a) 200,00 euro per aspetti puntuali attinenti al personale addetto ai controlli;
- b) da 500,00 a 5.000,00 euro per mancato rispetto degli standard di servizio definiti al precedente art. 7;

Prima della definitiva applicazione delle penali, la Regione Friuli Venezia Giulia provvederà a contestare le irregolarità accertate alla Società che, nei modi e nei termini stabiliti, avrà modo di presentare le proprie memorie difensive ed eventualmente di esporle in apposita audizione. Indipendentemente della procedura di applicazione delle penali previste dal presente articolo, le parti concordano che è fatta comunque salva per la Regione Friuli Venezia Giulia ogni ulteriore iniziativa di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato rispetto delle previsioni di cui alla presente convenzione.

ART. 14 — RESPONSABILI OPERATIVI DEL CONTRATTO

Per gli obblighi e le attività regolamentate dalla presente convenzione, le parti individuano quali responsabili operativi per la Regione Friuli Venezia Giulia il Direttore del Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia e per la Società il Direttore o altro incaricato che eventualmente potranno delegare alcuni compiti specifici delle rispettive competenze a personale di propria fiducia.

E' altresì esclusa dai compiti del referente della Regione qualsiasi interferenza in merito all'organizzazione del lavoro della Società nonché qualsiasi azione di sorveglianza sul personale impiegato.

ART. 15 — CLAUSOLA A FAVORE DEGLI UTENTI

In ottemperanza delle disposizioni dell'art.11, comma 18, del D.P.R. n° 412/93 che prevede che l'attività di controllo degli impianti termici oggetto del presente contratto debba necessariamente inquadrarsi in un contesto di azioni che vedano la Regione promuovere prioritariamente la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, le parti danno atto che i destinatari degli effetti della convenzione sono i cittadini-utenti e che pertanto ogni parte del presente testo contrattuale dovrà essere eventualmente interpretata nel modo più favorevole agli utenti stessi.

ART. 16 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

E' prevista la risoluzione della convenzione nei casi di cattiva condotta del servizio, di false dichiarazioni, di frode, di gravi e ripetute violazioni alla convenzione e/o di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio. La risoluzione della convenzione comporterà il risarcimento, da parte della Società, dei danni causati alle Amministrazioni.

Anche in caso di risoluzione, la Società dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione del servizio ad essa affidati, espletandolo nel rispetto della presente convenzione, fino al momento in cui la loro gestione sarà svolta da altro soggetto. E' fatto esplicito divieto di cessione della convenzione.

ART. 17— CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere tra le parti in merito di cui alla presente convenzione, il è competente il TAR di Trieste.

ART. 18 — SPESE

Tutte le spese inerenti alla stipula di cui alla presente convenzione sono a carico della Società.

ART. 19 — TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 20 — REGISTRAZIONE

La presente convenzione non è soggetta a registrazione. Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico della Società.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ing. Sebastiano Cacciaguerra

Direttore del servizio energia

Per UCIT Srl

il dott. Alberto Toneatto

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE